

R.G. n. 119-1/2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Prima Civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Marco Campagnolo — Presidente

dott. Carlo Azzolini — Giudice

dott. Fabio Gatta — Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, e in via subordinata della liquidazione controllata, promosso con ricorso ex artt. 40 e ss., 121 e ss. e 268 CCII da:

INTESA SANPAOLO S.p.A. (C.F. 00799960158), con sede legale in Torino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata dalla mandataria INTRUM ITALY S.p.A. (C.F. 10311000961), con sede in Milano, in persona del procuratore *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Sarina e Giulia Galati;

— ricorrente —

contro

SMART FARM S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA (C.F./P.IVA 04514880279), con sede legale in Meolo (VE), via Roma 64, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Matteo Fecchio, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Lorenzon;



— resistente —

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 26 giugno 2026 Intesa Sanpaolo S.p.A., per il tramite della mandataria Intrum Italy S.p.A., ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di Smart Farm S.r.l. Società Agricola, assumendo lo stato di insolvenza della debitrice; ha chiesto, in via subordinata, l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII.

Si è costituita Smart Farm S.r.l. Società Agricola, che ha chiesto il rigetto della domanda principale per difetto del presupposto soggettivo, rivestendo la qualità di imprenditore agricolo non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo la resistente la propria sede legale in Meolo, nel circondario di Venezia.

Ai sensi dell'art. 121 CCII le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali e che versino in stato di insolvenza, restando esclusi gli imprenditori agricoli. Grava sul debitore che invoca l'esenzione l'onere di provare il fatto impeditivo dell'assoggettabilità, ossia la natura agricola dell'attività esercitata.

Tale onere deve, nella specie, ritenersi assolto. A norma dell'art. 2135, comma 2, c.c. è attività agricola essenziale la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizza o può utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. L'attività esercitata dalla resistente — consistente nella coltivazione dell'alga spirulina in vasche, in ambiente acquatico, all'interno di serre attrezzate — integra la cura di un ciclo biologico vegetale che si avvale delle acque e rientra pertanto nella nozione di attività agricola, non ostando a tale qualificazione né il ricorso a strutture quali le serre climatizzate e tecnologicamente attrezzate o coltivazioni fuori dal fondo.

Le fasi successive alla raccolta costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c., in quanto dirette alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ottenuti dalla coltivazione aziendale. Dalla documentazione prodotta risulta che l'intera biomassa lavorata e



posta in commercio proviene dalla coltivazione interna; sicché il criterio di prevalenza dei prodotti propri, al quale l'art. 2135, comma 3, c.c. subordina la natura connessa di dette attività, risulta nella specie soddisfatto.

Deve conseguentemente affermarsi la natura di imprenditore agricolo della resistente e, con essa, la sua non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII, con rigetto della domanda principale.

Va invece accolta la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, proposta dalla ricorrente per l'ipotesi dell'accertamento della qualifica agricola della resistente. L'imprenditore agricolo, in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, rientra tra i soggetti assoggettabili alla liquidazione controllata *ex art.* 268 CCII; la relativa domanda è ammissibile ancorché proposta da un creditore, ricorrendo il presupposto, in tal caso richiesto dall'art. 268, comma 2, CCII, dello stato di insolvenza del debitore.

Nel caso in esame, lo stato di insolvenza sussiste. Il credito azionato è rimasto insoddisfatto, in un quadro di inadempimento protratto nel tempo. A ciò si aggiunga che i dati esposti nel bilancio relativo all'esercizio 2024 versati in atti evidenziano uno squilibrio strutturale del patrimonio sociale: i debiti esigibili entro l'esercizio successivo, pari a euro 1.039.009, eccedono ampiamente l'attivo circolante, esposto per euro 127.750, mentre il patrimonio netto risulta negativo per euro 37.832, in radicale peggioramento rispetto al valore positivo di circa 51.000 euro registrato nell'esercizio precedente. La resistente, d'altra parte, non ha specificamente contestato lo stato di insolvenza, avendo circoscritto le proprie difese al profilo del presupposto soggettivo.

Sussiste altresì la condizione della presenza di debiti scaduti e non pagati di importo non inferiore a 50.000 euro.

Le spese del procedimento vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito complessivo di reciproca parziale soccombenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 121, 268 e 270 CCII, il Tribunale di Venezia



rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale di Smart Farm S.r.l. Società Agricola proposta da Intesa Sanpaolo S.p.A.;

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di SMART FARM S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA (C.F./P.IVA 04514880279), con sede legale in Meolo (VE), via Roma 64;

nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Gatta;

nomina liquidatore della procedura il dott. Mattia Callegari, iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII;

ordina alla debitrice, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dell'elenco aggiornato dei creditori e di ogni ulteriore documentazione utile alla ricostruzione del passivo e dell'attivo;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dagli atti il termine di novanta giorni dalla ricezione della notificazione della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10, comma 3, CCII;

dispone che dal giorno dell'apertura della liquidazione controllata, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone l'inserimento della presente sentenza nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale di Venezia, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché gli adempimenti pubblicitari presso il registro delle imprese e, ove risultino beni immobili o mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone l'eventuale prenotazione a debito del presente atto ai sensi degli artt. 144 e 146 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

dispone che il liquidatore:



- a) notificchi la presente sentenza alla debitrice, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale trasmettere le domande;
- b) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori cui effettuare la notificazione, con l'eventuale ausilio della debitrice;
- c) completi, entro novanta giorni dall'apertura, l'inventario dei beni e rediga il programma di liquidazione, da depositarsi in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato, prendendo motivatamente posizione sull'esercizio delle azioni di cui all'art. 274 CCII;
- d) predisponga, scaduto il termine per la proposizione delle domande, il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati;
- e) presenti, ogni sei mesi dall'apertura, relazione al Giudice Delegato in ordine all'attività compiuta e da compiere, avvertendosi che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso (art. 275, comma 1, CCII);
- f) presenti, terminata l'esecuzione, il rendiconto e domandi la liquidazione del compenso;
- g) chieda, compiuto il riparto finale, la chiusura della procedura;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e degli enti previdenziali, alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro con facoltà di estrarne copia, nonché ad acquisire presso banche e intermediari finanziari la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la debitrice, anche se estinti;

compensa tra le parti le spese del procedimento;

Si comunichi alle parti e al liquidatore.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.

Il Giudice est.

Fabio Gatta

Il Presidente

Marco Campagnolo

